

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32669 Anno 2017

Presidente: BIANCHI LUISA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienda: 07/06/2017

sui ricorsi proposti da:


GIANFANTI RUDI nato il 11/02/1971 a RAVENNA

GIANFANTI LUCIANO nato il 01/02/1942 a FORLI'

avverso la sentenza del 17/10/2016 del TRIBUNALE di RAVENNA

sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Paolo Gatta, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile e rinviare al giudice competente per valore in grado di appello.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ravenna, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, GIANFANTI RUDI e GIANFANTI LUCIANO, con sentenza del 17.10.2016, applicava loro ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di € 206,00 di multa ciascuno, condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1500 oltre iva e cpa, per i seguenti reati:

a) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 444 e 452 del cod. pen., perché in concorso tra loro, quali soci-amministratori della soc. GIANFANTI RUDI & C., con sede legale in Lido di Savio (RA) via Verghereto n. 5 nonché di gestori dell'esercizio con insegna FORNO PASTICCERIA DA RUDI con pari ubicazione, producevano e vendevano paste e bomboloni farciti con crema, pericolosi per la salute pubblica siccome contaminati da microrganismi patogeni, che avevano causato tossinfezioni alimentari in danno dei diversi consumatori, tra cui MIGNANI Silvia, che nella giornata del 27 luglio 2014 vi acquistarono e consumarono tali prodotti. In Lido di Savio (RA) il 27 luglio 2014)

b) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 590 del cod. pen., perché in concorso tra loro, nelle qualità e mediante la condotta di cui al capo precedente, per colpa, cagionavano a MIGNANI Silvia (all'epoca in stato di gravidanza, alla 13ma settimana), lesioni personali consistite in una tossinfezione alimentare; motivo per il quale MIGNANI Silvia era stata costretta a ricoverarsi d'urgenza presso l'ospedale civile di Forlì, Reparto Gastroenterologia, per poi essere dimessa il 30.07.2014, e quindi giudicata guaribile in gg. 20 s.c. In Lido di Savio (RA) il 27 luglio 2014.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo proprio difensore di fiducia, GIANFANTI RUDI e GIANFANTI LUCIANO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il difensore ricorrente si duole, nell'interesse dei propri assistiti, della citata condanna alla spese processuali in favore della costituita parte civile, censurandosi: a) la determinazione "globale" di dette spese, senza alcun riferimento alle specifiche voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte; b) l'assenza di ogni motivazione in ordine alla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi delle tariffe forensi; c) la non corrispondenza della entità delle spese processuali cui gli imputati sono stati condannati rispetto sia all'attività processuale svolta in concreto dai patrocinatori di parte civile nella vicenda processuale in questione, avuto riguardo anche alla pena applicata di soli 206 euro. Chiede, pertanto, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte con nota del 13/3/2017 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., con cui P.G. rileva la fondatezza del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Chiede, pertanto, che la Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ormai da tempo precisato che, considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen., è estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato, il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, con la conseguenza che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile che sia) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione (Sez. Un., n. 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680). E nel solco di quella pronuncia, che evidentemente impone che il giudice, anche quello del patteggiamento, motivi sul punto, varie pronunce hanno ribadito che vi è un preciso dovere di motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal difensore di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, alla luce di una serie di criteri (numero e dell'importanza delle questioni trattate; tipologia ed entità delle prestazioni difensive, ecc.) posti in relazione ai parametri fissati dalla normativa vigente, in modo tale da consentire ogni possibile verifica in ordine alla corretta liquidazione delle singole voci di spesa (*ex multis*, Sez. 1, n. 21868 del 7 maggio 2008, Grillo, Rv. 240421; Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186; Sez. 5, n. 10143 del 25 gennaio 2005, Polacco, Rv. 230918; Sez. 2, n. 39626 dell'11 maggio 2004, Di Pinto, Rv. 230052; Sez. 4, n. 5301 del 21 gennaio 2004, Fichera, Rv. 227093);

Sulla scorta di tale filone interpretativo si ritiene tali principi perdurino anche dopo l'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012), posto che, se il giudice, non è più vincolato ai limiti minimi e massimi fissati dalle originarie tariffe, è comunque tenuto a fare riferimento - così come previsto dal cit. D.L. n. 1



del 2012, art. 9, comma 2 - ai parametri stabiliti nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140, così fornendo adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.

3. Ed è anche vero che, in seguito, è stato pubblicato nella Gazzetta del 2 aprile 2014 il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Tuttavia non va trascurato il più recente orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, pur recepito il principio che è ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, prevede che ciò sia possibile, a pena di inammissibilità, a condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256358).

In altra più recente pronuncia è stato ulteriormente specificato che è inammissibile, per difetto di specificità - ed è il caso che ci occupa- il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012 - che non alleggi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015 dep. il 2016, Cilla ed altro, Rv. 266053; conf. Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T. Rv. 265658; Sez. 5, n. 9744 del 12/12/2014 dep. il 2015, Rv. 263099).

Orbene, nel caso in esame, il ricorso è decisamente generico, tenendo conto dell'esiguità del compenso complessivo liquidato (1500 euro) e del fatto che la doglianza secondo cui ci si troverebbe al di sopra delle tariffe medie non tiene conto della necessità, sussistente anche in caso di patteggiamento, di contemplare anche la fase della decisione, che pure c'è.

Né può trovare seguito la tesi proposta secondo cui la liquidazione delle spese debba avvenire in maniera proporzionale all'entità della sanzione penale irrogata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma il 7 giugno 2017


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Luisa Bianchi



..1.